



Difesa Legale Specializzata
e Internazionale

Convenzione Soci Sostenitori Movimento Consumatori Stralcio delle Condizioni Generali di Contratto polizza n.193408

Le Condizioni di Assicurazione della polizza n. sono depositate e visibili presso D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via IV novembre 24 - 37126 Verona e presso Movimento Consumatori - Via Piemonte 39/A - 00187 Roma.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto di Euro 10.000,00 per sinistro, illimitato per anno, il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del consulente tecnico di ufficio;
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e dei legali intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora:

- subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. È prevista anche la costituzione di parte civile per l'eventuale richiesta di risarcimento danni all'interno di un procedimento penale; restano in ogni caso esclusi gli eventi relativi alla circolazione stradale;
- debbano sostenere controversie di natura contrattuale, relative all'acquisto di beni/forniture di servizi, purché il valore in lite sia pari o superiore a 300,00 Euro;
- debbano sostenere controversie relative alla locazione/proprietà/diritti reali riguardanti l'abitazione principale e quelle secondarie, purché utilizzate direttamente dall'Assicurato.

SINISTRI "COLLETTIVI"

In presenza di questioni che possano potenzialmente o di fatto ledere i diritti di una molteplicità di iscritti al Contraente (es.: Obbligazioni Parmalat - Cirio; Bond argentini), il sinistro verrà considerato unico, agli effetti di garantire per esso una sola causa, quando l'Assicurato, come previsto dall'art. 140 bis Codice del Consumo, comma 2, **intervenga nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 del suddetto articolo per proporre domande aventi il medesimo oggetto.**

Nel caso in cui intervengano in tale giudizio una pluralità di Assicurati iscritti al Contraente il massimale per sinistro viene elevato a 25.000,00 Euro.

Persone Assicurate: L'iscritto al Contraente. Le garanzie sono altresì estese ai componenti del nucleo familiare dell'Assicurato, riportati nello stato di famiglia dell'Assicurato.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli assicurati;
- procedimenti penali in genere;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- vertenze relative all'acquisto di beni mobili registrati usati e le operazioni relative all'acquisto d'immobili in genere;
- materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
- vertenze e procedimenti penali connessi ad attività lavorative delle persone assicurate;
- vertenze nei confronti del Contraente.

Inoltre la Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi U.E. ed inoltre in Svizzera, Principato di Monaco e Liechtenstein.

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato o la Controparte abbiano iniziato a violare norme di legge o di contratto. La garanzia assicurativa per ciascun assicurato ha durata annuale, e riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore **24** del giorno di iscrizione al Contraente, relativamente alle garanzie indicate alle lettere **A) - B)**;
- trascorsi **60** giorni da tale data, relativamente alla sola garanzia di cui alla lettera **C)**.

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da più Assicurati appartenenti al medesimo nucleo familiare dell'iscritto al Contraente ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tal caso il massimale per sinistro resta pari a 10.000,00 Euro.

DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Ciascuna denuncia di sinistro dovrà obbligatoriamente essere corredata da adeguata documentazione, e dovrà riportare la data di iscrizione dell'Assicurato al Contraente. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria, espletato dal Contraente, non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società. La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

GESTIONE DEL SINISTRO

Movimento Consumatori esperirà sempre un tentativo di comporre la vertenza in fase stragiudiziale, tramite il proprio servizio legale. Soltanto in caso di mancata composizione della lite, la denuncia verrà inoltrata a DAS per la successiva fase giudiziale. Ove le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la Società trasmetterà la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 14. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'Articolo 6. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.